



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E DI CONTROLLO

ex Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231

**Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica**

JTACA SRL

Adottato il 14.01.2019 – revisione_01 del 21.01.2020



PREMESSA

Jtaca s.r.l. (di seguito "**Jtaca**" o la "**Società**") è una società partecipata al 100% dal Comune di Jesolo che gestisce servizi di mobilità e sosta sul territorio comunale di Jesolo.

La società si occupa principalmente della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento, dei servizi di infomobilità, accertamento e rimozione di veicoli.

Oltre a queste attività Jtaca gestisce anche il trasporto scolastico su tutto il territorio comunale ed alcuni servizi accessori di trasporto di carattere turistico, come i trenini gommati lungo la Z.T.L. estiva e il servizio di Bike Sharing.

Il Comune di Jesolo, in quanto socio unico, esercita su Jtaca un controllo analogo ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

La società, per i servizi affidati "in house", dovrà dunque soggiacere al controllo analogo previsto dall'art. 5 comma 5 del D. Lgs 50/2016, nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 alle quali si è compiutamente adeguata per effetto delle modifiche allo Statuto della Società avvenuto con atto Notaio Bianchini, di San Donà di Piave (VE), prot. 88679.

Quale società *in house* Jtaca, attesa la valenza pubblica e generale della propria attività, è tenuta al rispetto di disposizioni giuridiche di diritto pubblico a tutela della efficacia, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

In particolare ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di servizi di interesse generale, anche economico:

- a) la società è a capitale interamente pubblico, fatta eccezione per i casi in cui la partecipazione di capitali privati sia prevista dalla legge ed avvenga in forme che non comportino in ogni caso controllo o potere di veto, né l'esercizio di una influenza determinante sulla società;
- b) l'ente pubblico o gli enti pubblici titolari, anche in forma associata ed anche in via indiretta, del capitale sociale esercitano sulla società stessa, anche in forma congiunta, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle forme previste dal presente statuto, dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e di servizi pubblici locali;
- c) la società realizza oltre l'ottanta per cento (80%) del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o enti pubblici soci, anche indirettamente. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza/efficacia sul complesso dell'attività principale della società.

Jtaca con il presente documento, intende non soltanto conformarsi alle disposizioni legislative ed alle sollecitazioni introdotte nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 231/2001, in tema di "*responsabilità amministrativa*" delle persone giuridiche, ma intende altresì cogliere l'occasione offerta da tale normativa per evidenziare, ancora una volta, quali siano le politiche (ed i principi) di comportamento della Società, in particolare fissando, con chiarezza e con forza, i valori dell'etica e del rispetto della legalità, avendo come obbiettivo ultimo la realizzazione di un vero e proprio "manuale" di politica di prevenzione e di contenimento

del rischio di reato che possa consentire ai singoli di poter prontamente rintracciare, in ogni situazione, l'assetto dei valori perseguiti e gli strumenti operativi all'uopo disponibili.

Itaca è infatti fortemente convinta della necessità di evidenziare che la commissione di reati è sempre e comunque contro l'interesse della Società, anche quando, apparentemente, taluni effetti dei Reati potrebbero risultare a suo vantaggio (o nel suo interesse).

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO – La responsabilità amministrativa da reato

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 rubricato *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, ha introdotto la “responsabilità amministrativa” delle società.

Il Decreto in questione è stato affrontato dal legislatore nazionale nell'ambito della ratifica di alcune convenzioni internazionali, quali, la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee del 26 luglio 1995, la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione del 26 maggio 1997 e, infine, la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione del 17 dicembre 1997.

Il Decreto prevede la responsabilità (e la conseguente “sanzionabilità”) delle società in relazione a taluni reati commessi (o anche solo tentati) nell'interesse o a vantaggio della società stessa dai suoi amministratori o dai suoi dipendenti.

Le società possono, conformemente a quanto previsto nel Decreto nonché al fine di beneficiare dell'esimente ivi prevista, adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i Reati.

I soggetti giuridici destinatari delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 sono:

- *le società;*
- *gli enti forniti di personalità giuridica;*
- *le associazioni anche prive di personalità giuridica.*

Il regime di responsabilità amministrativa a carico delle società riguarda i reati tassativamente elencati nel D. Lgs. 231/2001 (c.d. reati presupposto) che saranno analizzati in dettaglio nella parte speciale.

Il catalogo dei “reati presupposto” si è dilatato in tempi recenti con l'introduzione, nell'ambito degli illeciti presupposto, anche di alcune fattispecie di illecito amministrativo.

La responsabilità della società sorge per connessione con la realizzazione, nell'interesse o a vantaggio della società, di uno dei Reati tassativamente previsti dal D. Lgs. 231/2001 (c.d. reati presupposto) da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l'ente stesso.

In particolare, i c.d. reati presupposto assumono rilevanza ai fini della responsabilità della società ove commessi da soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle società stesse o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo delle società medesime, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

L'art. 5 del Decreto prevede la responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (dell'ente stesso o di una sua unità organizzativa autonoma); per esempio gli amministratori, i direttori generali, i responsabili di divisione; in questa categoria vanno comprese le persone che, anche di fatto, esercitano la gestione dell'ente; per esempio, soci non amministratori e gli amministratori di fatto;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nel precedente alinea; per esempio, dipendenti con facoltà decisionali, seppur limitate.

Il tipo di rapporto funzionale che lega all'ente colui che commette l'illecito penale può essere, pertanto, di rappresentanza o di subordinazione.

Nel primo caso (rapporto di rappresentanza), quando l'autore del reato è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione dello stesso, il legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'ente (società), in considerazione della circostanza che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso.

Nel secondo caso (rapporto di subordinazione), quando invece l'autore del reato è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

La responsabilità della Società si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente l'illecito ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

Come detto i c.d. reati presupposto assumono, in questa sede, rilevanza se commessi nell'interesse o a vantaggio della società.

Per quanto riguarda l'interesse, è sufficiente che il fatto sia stato commesso per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito. Il criterio del vantaggio, patrimoniale (ad es. la realizzazione di un profitto) o non economico (ad es. una maggiore competitività nel mercato), attiene al risultato che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

La responsabilità della società viene meno nel caso in cui l'autore dello stesso abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (e, quindi, con condotte estranee alla politica d'impresa).

La società non va esente da responsabilità quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e anche nel caso in cui il Reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono, tuttavia, una forma specifica di esonero dalla responsabilità, qualora la società dimostri, tra l'altro, di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione, di Gestione e di Controllo idonei a prevenire i Reati e di aver nominato un organismo di controllo dotato di autonomi poteri di iniziativa e (appunto) di controllo sui Modelli.

Viceversa, l'ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

Precisamente: "**l'ente non risponde se** prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)".

"L'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio".

Per tali motivi, il Modello deve essere essenzialmente fondato su un sistema di controlli preventivi attuato anche mediante l'adozione di protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito degli specifici processi includenti fattori di rischio tipici.

FINALITA' DEL PRESENTE MODELLO ORGANIZZATIVO, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Il presente modello organizzativo è l'insieme delle regole interne di cui Jtaca si è dotata in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi.

Il presente modello, risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;**
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire¹;**
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;**
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.**

Il Modello si pone i seguenti obiettivi:

- conoscenza delle attività che presentano un rischio di realizzazione di reati rilevanti per la Società (attività a rischio); conoscenza delle regole che disciplinano le attività a rischio; adeguata, effettiva informazione dei destinatari in merito alle modalità e procedure da seguire nello svolgimento delle attività a rischio; consapevolezza circa le conseguenze sanzionatorie che possono derivare a essi o alla Società per effetto della violazione di norme di legge, di regole o di disposizioni interne della Società;
- diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento

contrario alla legge, ai regolamenti, alle norme di autodisciplina, alle indicazioni delle autorità di vigilanza e controllo, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;

- diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura del controllo, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la Società – esclusivamente sulla base delle decisioni regolarmente assunte degli organi sociali competenti – si pone;
- efficiente ed equilibrata organizzazione della Società, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazioni; ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazioni interna ed esterna.

Oltre al presente modello organizzativo, la società Jtaca provvederà a istituire un Organismo di Vigilanza assegnando le relative funzioni ad un organo collegiale o monocratico, a scelta dell'organo di Amministrazione, del quale farà comunque parte il sindaco/revisore e che avrà con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento; di predisporre un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del modello organizzativo; di impedire la commissione di reati con elusione fraudolenta delle disposizioni del modello organizzativo.

CAMPO DI APPLICAZIONE – DIVIETI E OBBLIGHI GENERALI

Tutti i principi e i divieti contenuti nel presente modello sono applicabili sia ai dipendenti e collaboratori sia agli Organi sociali di JTACA s.r.l.

“É fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 24 e ss. D. Lgs. n. 231 del 2001.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

Nell'ambito dei citati comportamenti a tutti i destinatari è in particolare fatto obbligo di operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti; rispettare le regole del presente modello organizzativo, del Codice Etico e le norme interne aziendali; a seconda delle rispettive competenze, fruire della formazione erogata di tempo in tempo dalla società anche al fine dell'aggiornamento sull'evoluzione della normativa qui interessata”.

PIANI ANTICORRUZIONE E MODELLO ORGANIZZATIVO

Il legislatore con la disciplina ex L. n. 190/2012 e D. Lgs. n. 231/2001 mira a un omologo obiettivo meta-giuridico: salvaguardare “l'integrità della singola Organizzazione”.

Ciò viene perseguito, nelle due normative qui richiamate, anche e soprattutto favorendo l'adozione e l'effettiva attuazione di strumenti giuridici-organizzativi.

La legge anticorruzione ed i suoi decreti attuativi hanno creato un importante intreccio normativo tra anticorruzione, trasparenza, tutela dei dati personali e D. Lgs. n.231/01.

Il Piano della Prevenzione della Corruzione e triennale della Trasparenza si integra con il modello di organizzazione e di gestione, ragione per cui, nel caso di Jtaca, i due documenti, pur formalmente

separati, devono essere intesi come concettualmente unitari.

L'intreccio tra anticorruzione e 231 si attua sotto più profili che riguardano:

- la volontà di reprimere determinati fenomeni ritenuti negativi;
- il richiedere un cambiamento organizzativo-comportamentale all'interno della singola Organizzazione (da un lato con il Modello organizzativo e di gestione, dall'altro con il Piano anticorruzione);
- i soggetti destinatari di ciascuna delle due norme, categorie che talvolta si sovrappongono;
- l'ambito applicativo di entrambe le norme, che riscontra una sostanziale identità, a seguito di un processo di espansione integrativa del riferimento corruttivo contenuto nella legge 190 rispetto a quello oggetto del decreto 231;
- altro punto in comune è l'individuazione del rischio (corruzione nel Piano; reati-presupposto ex D. Lgs. 231 nel Modello) e la gestione del rischio individuato (misure organizzative, procedure di gestione e controllo);

Diversa, invece, è la finalità delle due discipline:

- **il D. Lgs. 231/01 tende ad escludere l'applicazione di sanzioni (pecuniarie o interdittive) in capo alla società conseguenti a reati posti in essere da propri rappresentanti *nell'interesse o a vantaggio* dell'azienda stessa.**
- **La L. 190/2012 tende a evitare l'accadimento di reati posti in essere dai rappresentanti della società *a danno* della società stessa.**
- **Il Piano richiede un Responsabile della prevenzione della corruzione (necessariamente monocratico); il Modello un Organismo di vigilanza.**

STRUTTURA DEL PRESENTE MODELLO, EX D.LGS. N. 231

Il presente documento, strutturato in una **Parte Generale** e in una **Parte Speciale**, rappresenta nel suo insieme le linee guida della Società.

In particolare la parte generale si occupa della individuazione del contesto normativo (reati presupposto, sanzioni a carico della società), dell'esame concreto dell'assetto organizzativo della società (organigramma e contesto organizzativo), al fine di individuare i destinatari del modello ed i reati rilevanti per la società nonché gli strumenti al servizio del Piano (disciplina dell'organismo di vigilanza, le modalità di attuazione ed i protocolli di prevenzione, il codice etico ed il sistema sanzionatorio, gli obblighi di comunicazione del modello e la formazione del personale).

La parte generale, per l'espressione, dei contenuti farà altresì riferimento agli allegati che ne costituiscono parte integrante.

La Parte generale comprende:

- **La premesse illustrative la funzione del Modello Organizzativo ed i rapporti con il modello organizzativo;**
- **Le sanzioni a carico della società;**
- **I c.d. reati presupposto;**
- **L'organigramma;**

- **Il contesto organizzativo;**
- **Statuto, attività e soggetti, ivi compreso l'Organismo di Vigilanza;**
- **I destinatari del Modello;**
- **I reati rilevanti per la società (oggetto di approfondimento nella parte speciale);**
- **Gli strumenti al servizio del Piano;**
- **L'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;**
- **Il regime sanzionatorio.**

La parte generale del Modello è integrata ed è strettamente connessa, al fine di raggiungere, le finalità dichiarate, dalla parte speciale preordinata ad una analisi di dettaglio dei temi trattati nella parte generale ed in particolare l'esame dettagliato dei reati presupposto, la ricognizione delle attività sensibili per la società cioè a rischio di reato, gli elementi a presidio delle suddette attività

La Parte speciale:

- **l'esame dei reati;**
- **le attività sensibili per la Società ai sensi del Decreto, cioè a rischio di reato, i principi generali di comportamento;**
- **gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività;**
- **e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.**

Il modello organizzativo è corredato dagli allegati che costituiscono parte integrante del modello medesimo.

Sono allegati al Modello Organizzativo:

- 1) Il regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;**
- 2) Il Codice Etico;**
- 3) La mappa delle attività a rischio;**
- 4) I protocolli (procedure e regolamenti);**
- 5) Programma Triennale per la prevenzione della corruzione ed il programma della trasparenza che, ancorchè separatamente approvato, deve intendersi quale parte integrante del modello medesimo.**

PARTE GENERALE

FUNZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il modello di organizzazione, gestione e controllo deve rispondere alle seguenti esigenze e le funzioni che sono individuate nelle premesse dello stesso.

Le premesse sono state oggetto di un approfondimento in fase di redazione del modello organizzativo alle quali è conseguita la scelta di una illustrazione in termini essenziali e sintetici al fine di conferire al modello medesimo la massima concretezza ed utilità pratica.

REATI (C.D. REATI PRESUPPOSTO)

Il presente paragrafo è dedicato alla individuazione di tutti i c.d. reati presupposto, tassativamente previsti dalla sezione prima, capo secondo del D. Lgs. 231/2001 che, modificati da numerosi interventi legislativi, circoscrivono l'ambito di applicazione della disciplina.

Declinato il catalogo dei c.d. reati presupposto, nel prosieguo della parte generale verranno descritte, tra l'altro, la governance e le attività in concreto svolte da Jtaca anche al fine di individuare le c.d. aree a rischio e selezionare, tra i c.d. reati presupposto, quelli effettivamente ed in concreto rilevanti per l'attività della società.

1) Reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, che vengono dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto, ovvero:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (316 *ter* cod. pen.);
- truffa in danno dello Stato o d'altro ente pubblico (art. 640, II comma n. 1 cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640 *ter* cod. pen.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen., art. 319 *bis* cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* cod. pen.);
- istigazione alla corruzione (art. 322, I e IV commi cod. pen.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316 *bis* cod. pen.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 *bis* cod. pen.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* cod. pen.).

- 2) **Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo** (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473 e 474 cod. pen.), previsti dall'art. 25 bis del Decreto – introdotto dall'art. 6 della Legge n. 409, del 23 settembre 2001;
- 3) **Reati societari**, categoria disciplinata dall'art. 25 *ter* del Decreto, disposizione introdotta dal D. Lgs. n. 61, dell'11 aprile 2002, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e dalla L. 27 maggio 2015, n. 69:
- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ., art. 2621 *bis* cod. civ.);
 - false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ., nella nuova formulazione disposta dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262);
 - falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173-*bis* del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, che, però, non costituisce un reato presupposto);
 - falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.);
 - impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
 - omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* cod. civ.);
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
 - corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);
 - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
 - aggrottaggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).
- 4) **delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, previsti dall'art. 25 *quater* introdotto dalla l. 7 del 14 gennaio 2003;
- 5) **delitti contro la personalità individuale** (artt. 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater.1*, 600 *quinquies*, 601, 602, 603 *bis* e 609 *undecies* cod. pen.), previsti dall'art. 25 *quinques* introdotto dalla l. 228 11 agosto 2003;
- 6) **reati di abuso dei mercati** (c.d. **market abuse**; artt. 184 e 185 del D.lgs. n.58 del 1998), previsti dall'art. 25 *sexies* introdotto dalla Legge n. 62 del 18 aprile 2005 (c.d. Legge Comunitaria 2004) e dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, meglio conosciuta come la Legge sul Risparmio;
- 7) **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 *bis* cod. pen.), previste dall'art. 25 *quater.1* introdotto dalla l. n. 7 del 9 gennaio 2006;
- 8) **alcuni reati aventi carattere transnazionale**. La Legge n. 146, del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per la fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità: sia commessa in più di uno Stato; sia

commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.);
 - associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 *bis* cod. pen.);
 - associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del DPR n. 43/1973);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990);
 - traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
 - intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
 - favoreggiamento personale (art. 377 *bis* e 378 cod. pen.).
- 9) **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** di cui agli artt. 589 e 590 III comma cod. pen., previsto dall'art. 25 *septies* introdotto dalla legge n. 123/2007 e dal successivo Testo Unico in tema di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008).
- 10) **delitti di ricettazione** (art. 648 c.p.), **riciclaggio** (art. 648-*bis* c.p.), **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-*ter* c.p.) e **autoriciclaggio** (art. 648 *ter*.1 cod. pen.) previsti dall'art. 25-*octies* Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
- 11) **reati informatici e trattamento illecito di dati**, di cui agli articoli 615 *ter*, 615 *quater*, 615 *quinqies*, 617 *quater*, 617 *quinqies*, 635 *bis*, 635 *ter*, 635 *quater*, 635 *quinqies*, 491 *bis* e 640 *quinqies* del codice penale previsti dall'art. 24-*bis* del Decreto introdotto con legge 18 marzo 2008, n. 48 in tema di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica e di recente modificato dal D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.
- 12) La Legge 15 luglio 2009, n. 94 ha disposto (con l'art. 2) **l'introduzione dell'art. 24 *ter*** che prevede la responsabilità dell'ente in relazione ai **reati di criminalità organizzata** di cui agli articoli 416, 416 *bis*, 416 *ter* e 630 del codice penale e art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
- 13) **delitti contro l'industria e il commercio**, di cui agli articoli 513, 513 *bis*, 514, 515, 516, 517, 517 *ter*, 517 *quater* del codice penale e ai **delitti in materia di violazione dei diritti d'autore** di cui agli articoli 171 e seguenti *bis*, *ter*, *septies*, *octies* L. 22 aprile 1941 n° 633, introdotti dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 (in S.O. n. 136 relativo alla G.U. 31/07/2009 n. 176) che ha disposto (con l'art. 15) **l'introduzione dell'art. 25-*bis*.1 e dell'art. 25-*novies*** oltre la **modifica di alcune parti dell'art. 25-*bis*** ;
- 14) **reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'articolo 377 *bis* del codice penale** previsti dall'art. 25 *decies* inserito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116 (in G.U. 14/08/2009 n. 188);

15) **reati ambientali** previsti dall'art. 25 *undecies*, introdotto dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, pubblicato in G.U. n. 177 del 01 agosto 2011 in attuazione della direttiva 2008/99/CE.

Le fattispecie previste sono:

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis*);
- Disastro ambientale (art. 452 *quater*)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinqüies*)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies*)
- Circostanze aggravanti (art. 452 *octies*);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis*);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis*);
- Reati previsti dal T.U. Ambiente (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152): artt. 137 (sanzioni), 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), 257 (bonifica di siti), 258, comma 4, secondo periodo (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), 259, comma 1 (Traffico illecito di rifiuti), 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, abrogato dal D. Lgs. n. 21/2018, reato confluito nell'art. 452 *quaterdecies* cod. pen.), 260 *bis* (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti), 279, comma 5 (sanzioni);
- Reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante *"Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica"*: artt. 1, comma 1 e 2, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1;
- Reati previsti dall'articolo 3, comma 6 (cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive), della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante *"Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"*;
- Reati previsti dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202: artt. 8 (inquinamento doloso) e 9 (inquinamento colposo);

16) **reati di impiego di lavoratori irregolari**, di cui all'art. 25 *duodecies* introdotto dal D. Lgs. 16 luglio 2012 n. 109 pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012; recante disposizioni in attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini dei paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

17) **reati di razzismo e xenofobia**, di cui all'art. 25 *terdecies*, introdotto dalla L. 20 novembre 2017, n. 167;

18) **reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, di cui all'art. 25 *quaterdecies*, introdotto dalla L. 3 maggio 2019, n. 39, in relazione agli artt. 1 (frode in competizioni sportive) e 4 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa) della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

19) **reati tributari**, di cui all'art. 25 *quinqüiesdecies*, introdotto dal D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in riferimento al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETA'

A carico della società sono irrogabili sanzioni pecuniarie e interdittive, nonché la confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna, anche su quotidiani a diffusione nazionale ed il commissariamento.

Precisamente, il Sistema sanzionatorio previsto dal Decreto prevede sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

- Le sanzioni pecuniarie

Diversamente da quando previsto nel resto del sistema penale e amministrativo, la sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su “quote”. Ogni illecito prevede un minimo ed un massimo di quote, il cui valore monetario è poi determinato dal giudice, tenuto conto delle condizioni “economiche e patrimoniali della Società”, in termini tali da assicurare efficacia alla sanzione.

La sanzione amministrativa da reato è applicata dal giudice penale ovvero dal giudice competente a giudicare l'autore del fatto illecito penalmente rilevante; dall'autorità amministrativa, nei casi in cui si prevede la responsabilità della Società per l'illecito amministrativo commesso “nel suo interesse o a suo vantaggio”.

Se è affermata la responsabilità della Società, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

Sono previsti alcuni casi di riduzione della sanzione pecuniaria: a) qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la Società non abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo; b) quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria derivante dal reato, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) la Società ha risarcito integralmente il danno; b) oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato; c) ovvero si è adoperato in tal senso; d) ovvero è stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

- Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- A. l'interdizione, temporanea o definitiva, dell'esercizio dell'attività;
- B. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- C. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- D. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- E. il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la Società ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso:
 - o da un soggetto apicale;

o da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;

- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Il Giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare le sanzioni interdittive alla Società anche in via cautelare, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità della Società e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il periodo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora la Società – prima della dichiarazione di apertura del dibattito di primo grado:

- A. abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- B. abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- C. abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- D. abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti – considerati di ravvedimento operoso – anziché la sanzione interdittiva si applicherà la pena pecuniaria.

- Altre sanzioni

Oltre alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, il Decreto prevede altre due sanzioni:

- A. **la confisca**, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato), salvo il risarcimento del danno;
- B. **la pubblicazione della sentenza di condanna**, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per interno, a spese della Società in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissioni nel comune ove la Società ha la sede principale.

Esimente

L'art. 6 del Decreto stabilisce che la società non risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi". La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di controllo interno alla società con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Vicende modificative

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità qualora la Società modifichi la propria struttura successivamente alla commissione di un reato (Art. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del Decreto).

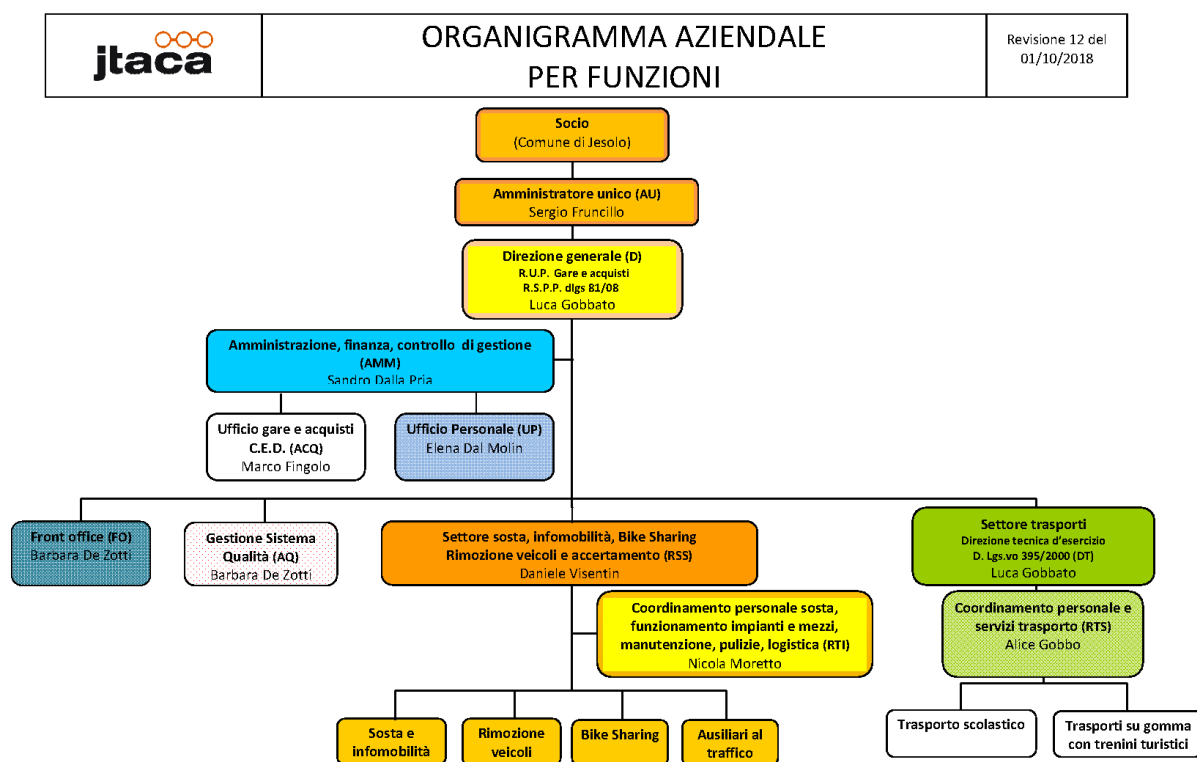
In caso di trasformazione o fusione, la società risultante dalla modifica è responsabile dei reati commessi dall'ente originario, con conseguente applicazione delle sanzioni irrogate. In caso di scissione parziale, rimane impregiudicata la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione.

Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione sono solidamente obbligati, limitatamente al valore del patrimonio trasferito, al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati anteriori alla scissione. Le sanzioni interdittive eventualmente comminate si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso. In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidamente obbligato con il cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e comunque nei limiti del valore dell'azienda ceduta e delle sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

I paragrafi che seguono contengono l'analisi e gli approfondimenti necessari per delineare la governance di Jtaca, anche al fine di consentire la individuazione delle attività a rischio concreto, i soggetti coinvolti, i reati rilevanti, gli adempimenti e le procedure tutte necessarie per il perseguimento delle finalità del piano.

ORGANIGRAMMA

Al momento dell'adozione del Modello, la governance di Jtaca è così composta:



L'organigramma fornisce indicazioni riguardo alla struttura della società e alla collocazione organizzativa del personale dipendente. L'organigramma consente anche di meglio specificare l'articolazione di obiettivi e di responsabilità assegnate.

Tale documento è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti che intervengono nella conduzione dell'attività. Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

Lo Statuto di Jtaca è stato modificato con atto notaio Bianchini, San Donà Di Piave, n. 88679, ha recentemente apportato modifiche statutarie quadro delle previsioni di cui al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

STATUTO, ATTIVITA', ORGANI E SOGGETTI

Oggetto sociale

Al fine della salvaguardia dell'ambiente e del territorio tramite la miglior gestione della mobilità urbana, **la società ha per oggetto**, nel rispetto dei vincoli normativi di tempo in tempo vigenti in materia di servizi pubblici locali:

1. Al fine della salvaguardia dell'ambiente e del territorio tramite la miglior gestione della mobilità urbana, la società ha per oggetto, nel rispetto dei vincoli normativi di tempo in tempo vigenti in materia di servizi di interesse generale, anche economico:

A) l'esercizio del controllo delle soste degli autoveicoli nelle aree deputate e nei parcheggi in genere, la gestione delle stesse aree e dei parcometri, lo sviluppo di tecnologie inerenti le modalità di pagamento della sosta, la gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale e complementare nonché semaforica, sia di carattere convenzionale, sia con strumenti innovativi atti ad integrare i tipi la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada, la gestione e la manutenzione di pannelli informativi elettronici e di strutture, mobili o meno, atte a regolare il traffico o comunque a delimitare zone riservate al transito o all'accesso al pubblico;

B) la gestione di servizi di rimozione degli autoveicoli;

C) l'analisi e la soluzione delle problematiche inerenti la mobilità finalizzati al decongestionamento del traffico nei centri urbani e ciò anche in coerenza con le disposizioni di cui alla Legge 24 marzo 1989 n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, tra cui la realizzazione di parcheggi in genere, ivi compresi quelli per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti, opere di accesso, tecnologie di informazione, la promozione e la gestione di strumenti e servizi orientati ad una sempre migliore facilitazione del traffico urbano intermodale, quali ad esempio il servizio di noleggio o commercio biciclette, anche elettriche, scooter, auto elettriche e quant'altro;

D) la promozione e/o l'effettuazione di studi finalizzati ad individuare la migliore funzionalità della viabilità nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale, ciclistica, automobilistica e motoristica in genere, anche attraverso l'elaborazione dei dati utili al monitoraggio dei flussi del traffico viario, la redazione di piani del traffico e della mobilità, la realizzazione di zone pedonali, piste ciclabili e di altri servizi diretti ad integrare la mobilità cittadina in coordinamento con il sistema del trasporto pubblico;

E) l'educazione all'uso corretto e funzionale degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati e all'utilizzo dei parcheggi e dei parcometri, la promozione di un'attività di informazione con lo scopo di fornire una serie completa di servizi finalizzati ad incrementare, facilitare e ottimizzare l'impiego dei mezzi di trasporto pubblici.

2. La società può altresì curare la gestione delle contravvenzioni e, ricorrendo le condizioni di legge, dei tributi locali anche mettendo in studio, realizzando e utilizzando metodologie e tecnologie nuove inerenti l'esazione, la raccolta e l'elaborazione in genere dei dati finalizzati al monitoraggio delle contravvenzioni e dei tributi locali medesimi.

3. La società gestisce servizi di scuolabus sul territorio comunale per conto dell'ente o degli enti locali soci. Inoltre ha per oggetto l'attività di supporto e di integrazione delle varie iniziative nell'ambito dei servizi resi alla collettività di tipo informativo, sociale, folcloristico, culturale e ricreativo in genere, anche attraverso la promozione, l'organizzazione, la gestione e il sostegno in genere di manifestazioni in occasioni di festività, celebrazioni e ricorrenze.

4. La società può inoltre eseguire ogni altra operazione e servizio attinente o connesso alle attività di cui sopra.

5. La società può altresì gestire servizi di trasporto marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, di linea e non di linea, per conto proprio e/o di altri enti pubblici, fermo restando quanto precisato al precedente art. 1, comma 2.

6. La società può gestire servizi di trasporto terrestre non di linea, nonché noleggi di mezzi senza conducente per conto proprio e/o di altri enti pubblici, fermo restando quanto precisato al precedente art. 1, comma 2.

La società può realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto sociale direttamente, "per conto" di altri Enti pubblici, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in parte, può altresì concedere a terzi le attività in affitto o in appalto nell'osservanza delle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 7 dell'art. 16 di tale Testo Unico. La società può altresì acquisire dal singolo ente locale contributi determinati al fine del raggiungimento dello specifico obiettivo, qualora previsto espressamente nel contratto di servizio e nei limiti della stessa previsione, nel rispetto della normativa anche comunitaria vigente.

La società assicura l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti.

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, la società:

- in quanto società a capitale interamente pubblico costituita o partecipata da enti locali anche per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti (oltre che di servizi di interesse generale, anche economico), deve operare con gli enti costituenti o partecipanti secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, del presente statuto e dagli articoli 4, comma 4 e 16, comma 3, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e non può partecipare, in quanto affidataria delle suddette attività strumentali, ad altre società, come previsto dall'art. 4, commi 2, lettera d), 4 e 5, del suddetto Testo Unico. La società, a tali condizioni, potrà quindi ricevere in affidamento diretto "appalti in house" strumentali, oltre che servizi di interesse generale, anche economico (quali il servizio idrico integrato, servizio di igiene ambientale, trasporto pubblico locale, illuminazione pubblica, pubbliche affissioni, gestione di impianti sportivi comunali, di impianti cimiteriali, di farmacie comunali, di parcheggi pubblici, ecc.). Per "appalti in house" strumentali si intendono, ai fini del presente statuto, quei contratti con cui l'ente locale commissiona specificamente alla società un lavoro, un servizio od una fornitura determinata, il cui corrispettivo è direttamente a carico dell'ente locale e non dell'utenza ed il cui beneficiario è direttamente l'ente locale (quali la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare comunale). Pertanto, a favore dell'ente locale unico socio esercente il controllo analogo o degli enti locali soci esercenti il controllo analogo

congiunto potranno essere svolti con affidamento diretto sia servizi di interesse generale, anche economico, sia appalti "in house" strumentali. Per la parte di attività societaria non prevalente come definita ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente statuto, potranno essere svolti dalla società sia servizi di interesse generale, anche economico, sia appalti anche a favore di enti locali affidanti non soci e rapporti di fornitura/servizio con soggetti terzi;

- potrà assumere interessenze, quote o partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese, consorzi ed enti anche di tipo associativo aventi scopi affini, analoghi, complementari o strumentali al proprio, alle condizioni e nei limiti di quanto precisato al punto precedente;

- potrà in via non prevalente, non nei confronti del pubblico e con l'esclusione delle attività riservate previste dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 583 e successive modificazioni ed integrazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso l'acquisto, la rivendita e l'assunzione in affitto di aziende di terzi purché dei settori rientranti nell'oggetto sociale;

- potrà partecipare a gare e concorsi di qualunque genere oltreché associare in partecipazione terzi per singoli affari o per l'intera gestione;

- potrà concedere fidejussioni, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare avalli e ogni altra garanzia reale e/o personale a garanzia di debiti e obbligazioni proprie o di terzi ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Socio unico

Il Comune di Jesolo, in quanto socio unico, esercita su Jtaca un controllo, anche di natura societaria, determinandone la missione e gli obiettivi strategici, secondo quanto previsto dalla disposizione in tema di coordinamento e controllo, alle quali si rinvia.

Secondo le previsioni dello Statuto sono riservate esclusivamente ai soci l'approvazione del bilancio d'esercizio e le decisioni in materia di utili, l'approvazione dei regolamenti sociali, la nomina dell'organo amministrativo e la determinazione del compenso allo stesso, la nomina, nei casi di legge, dell'organo di controllo e la determinazione del compenso al medesimo, le modificazioni statutarie e le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oltre alle altre competenze dei soci espressamente previste dallo Statuto nonché gli atti di indirizzo con i quali l'ente locale o gli enti locali soci fissano, previa adozione di propri provvedimenti amministrativi, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sugli investimenti e sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.

Organo amministrativo

La società è amministrata da un amministratore unico, nominato dai soci riuniti in assemblea, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statutaria o regolamentare propria degli enti locali soci in materia di nomina diretta dei rappresentanti degli enti locali soci nell'organo di amministrazione delle società partecipate nel rispetto dei criteri, dei requisiti e dei limiti fissati dall'art. 11 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione e la straordinaria amministrazione, fatte salve le limitazioni risultanti dalla legge e dal presente statuto, compresi i poteri, le funzioni e le responsabilità connesse all'attuazione degli strumenti di governo societario previsti dall'art. 6, commi 3, 4 e 5, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica

Non possono ricoprire la carica di amministratore coloro che si trovano nelle situazioni di incompatibilità descritte nel PTCP che qui si richiama per costituire parte integrante del presente modello, stante la necessaria integrazione tra i due strumenti indicati nella premessa.

Regime dei controlli obbligatori

Ai sensi dell'art.3 comma 2 D. Lgs. 175/2016 la Società è soggetta tanto al controllo di legalità (art. 2403 c.c.) quanto alla revisione dei conti (art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010).

La società, non essendo obbligata alla redazione del bilancio consolidato e non rientrando tra gli enti di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. n. 39/2010, può attribuire tali controllo e revisione ad un unico soggetto, necessariamente coincidente con quello definito dall'art. 2477 codice civile come "organo di controllo", ovvero, può attribuire il controllo di legalità al suddetto "organo di controllo" e la revisione dei conti al "revisore legale" previsto dal D. Lgs. n. 39/2010.

All'"organo di controllo", anche monocratico, si applicano unicamente le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, comprese quelle che disciplinano l'attribuzione al medesimo della revisione dei conti.

Al "revisore legale" si applicano unicamente le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 39/2010, in particolare quelle contenute nell'art. 13 in ordine al conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico.

Restano ferme le attribuzioni dei soci derivanti dalla normativa in materia di controlli sulle società partecipate dagli enti locali.

Il Comune di Jesolo esercita il proprio controllo con le modalità descritte dal *"Regolamento sul Governo del gruppo pubblico locale"*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 13 luglio 2017 che definisce gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti, le modalità di controllo strategico, gli indirizzi finalizzati al controllo di legittimità sulle attività delle società controllate e partecipate di primo livello.

Il regolamento deve intendersi, per espressa previsione dell'art. 17, integrativo dei contratti di servizio e dei patti parasociali che disciplinano il controllo analogo i cui contenuti sono espressamente fatti salvi.

In particolare il regolamento disciplina i requisiti generali per la nomina le condizioni ostative alla designazione/nomina, le modalità di nomina, gli obblighi e la revoca dei rappresentanti presso la società e del revisore dei conti.

Il controllo strategico e gestionale avviene nel rispetto della parte II del suddetto regolamento alla quale si rinvia.

In questa sede, si ritiene opportuno evidenziare che il sindaco definisce gli obiettivi strategici e gestionali (art. 11), presso il Comune è istituita la unità organizzativa *"partecipazioni societarie"* che costituisce il punto di raccordo tra gli organi del Comune e l'organo gestionale della società (art. 12), il controllo analogo del Comune consiste nel monitoraggio dell'attività svolta dalla società in modo analogo a quello svolto istituzionalmente dal Comune tramite i propri uffici (art. 13), annualmente la Giunta, entro il mese di dicembre, delibera gli indirizzi strategici in tema di personale, investimento e sviluppo, economico e

patrimoniale, qualità dei servizi e delle prestazioni, indirizzi su obiettivi ambientali sulla base dei quali, annualmente, entro il mese di febbraio, la società *in house* trasmette al Comune la proposta di budget, ai fini della approvazione.

Il citato regolamento definisce altresì il sistema di monitoraggio stabilendo le scadenze ed i contenuti della rendicontazione che la società è tenuta a trasmettere alla amministrazione comunale (art. 15), e segnatamente ai dirigenti, competenti per materia, per la redazione di un parere tecnico sullo stato di attuazione degli obiettivi ed al *comitato di controllo delle società partecipate* che, dopo aver esaminato la rendicontazione trasmessa, provvede a relazionare il Sindaco.

Il controllo sulla legittimità della società è disciplinato dalla parte terza del regolamento comunale che demanda al Piano triennale della prevenzione della corruzione del Comune e demanda ai dirigenti del Comune, ciascuno per le materie di propria competenza, il compito di espletare verifiche sulle attività gestionali direttamente presso la sede della società.

CONTESTO ORGANIZZATIVO

Il contesto organizzativo di Jtaca è costituito dall'insieme di regole, strutture e procedure che garantiscono il funzionamento della Società.

Segnatamente Jtaca ha adottato i seguenti atti di natura regolamentare, relativi allo svolgimento della propria attività:

- Piano della Prevenzione della corruzione e programma trasparenza;
- Codice disciplinare Aziendale Generale;
- Linee Guida sugli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- Regolamento assunzioni e sanzioni disciplinari;
- Documento Valutazione Rischi;
- Regolamento per l'utilizzo dei pannelli T2 e T3;
- Regolamento incarichi e collaborazioni;
- Manuale Qualità ISO 9001;
- Manuale GDPR;

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto innanzitutto conto della anzidetta normativa delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in Jtaca, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Gli organi di Jtaca hanno dedicato e continuano a dedicare la massima cura nella definizione delle strutture organizzative e delle procedure operative, sia al fine di assicurare efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione delle attività e nell'attribuzione delle correlative responsabilità, sia allo scopo di ridurre al minimo disfunzioni, malfunzionamenti ed irregolarità (tra i quali si annoverano anche comportamenti illeciti o comunque non in linea con quanto indicato dalla Società).

Organismo di vigilanza

Scopo - compiti

Con l'approvazione del presente regolamento viene altresì istituito un Organismo di Vigilanza collegiale o monocratico, a scelta dell'organo di Amministrazione, del quale farà comunque parte il sindaco/revisore,

indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e ai relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza è disciplinato dall'apposito regolamento che costituisce parte integrante del modello organizzativo, fermo restando che l'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti e dei consulenti della Società;
- sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale od al quadro normativo di riferimento.

ANALISI DEI RISCHI

In relazione alle attività svolte dalla Società, a seguito di specifica analisi dei rischi, sono individuate le seguenti aree o settori funzionali nel cui ambito si possono manifestare fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal D. Lgs. n. 231 del 2001 o, in generale, del Codice Etico dell'Impresa²:

- Amministrazione (rapporti con il socio unico)
- Gestione finanziaria/contabile;
- Area acquisti;
- Personale e selezione;
- Trasporto scolastico
- Vendita di servizi/titoli di sosta all'utenza;
- Gestione parcheggi;
- Sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Gestione trattamento dati personali.

I destinatari del modello

Il Modello di Jtaca si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- ai dipendenti della Società, anche se distaccati all'estero per lo svolgimento delle attività;
- a tutti quei soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato;
- a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa, quali legali, consulenti, ecc.;
- a quei soggetti che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura.
- Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e le sue procedure di attuazione.

² Si rinvia alla parte speciale del presente modello per una disamina più approfondita.

REATI RILEVANTI PER LA SOCIETÀ

Il modello organizzativo ed in particolare la selezione dei reati rilevanti e degli strumenti al servizio del piano alla è stata effettuata tenendo conto della analisi sopra esposta e tenendo conto della struttura e delle attività concretamente svolte dalla Società stessa, nonché della natura e dimensione della sua organizzazione, seguendo una tecnica di redazione completa ed esaustiva ma al tempo stesso atta a delineare regole chiare per tutti comprensibili e, come tali, concretamente attuabili onde garantire che il modello costituisca strumento concretamente efficace.

In considerazione di tali parametri, la Società ha considerato come **rilevanti** i seguenti “reati-presupposto” previsti dal Decreto:

- artt. 24 e 25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione);
- art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito dei dati);
- art. 24-ter (Delitti di criminalità organizzata);
- art. 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento);
- art. 25-ter (Reati societari, compreso il reato di corruzione tra privati);
- art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro);
- art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio);
- art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria);
- art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari).

Invece per quelli di seguito indicati la Società, pur non ritenendo di avere estese aree di rischio potenziale per queste famiglie di reati in quanto ritenuti scarsamente inerenti le sue attività e il suo settore di appartenenza, considera però opportuno raggruppare in una parte speciale “Altri Reati” alcuni segmenti di essi per i quali valgono comunque come contrasto sia i principi di controllo generali che specifici contenuti nei protocolli e nel Codice Etico:

- art. 25-bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio);
- art. 25-sexies (Abusi di mercato);
- art. 25 novies (Delitti in materia di violazione del diritto di autore);
- art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146 (Reati transnazionali),
- art. 25-undecies (Reati ambientali e "Ecoreati");
- art. 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

GLI STRUMENTI AL SERVIZIO DEL PIANO

Principi di controllo di carattere generale

L'attività di Jtaca, avendo a mente le finalità del piano, deve essere improntata al rispetto dei principi di **tracciabilità** (intesa come verificabilità ex post del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile) e, nei limiti in cui i ridotti livelli dimensionali della struttura lo consentono, al principio di **segregazione delle attività** (separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla in modo tale da ridurre sino ad escludere la possibilità che qualcuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento del processo).

Costituiscono, tra l'altro, strumenti funzionali al controllo necessario per l'attuazione del presente modello i documenti che lo compongono il cui elenco, al mero fine di agevolare la lettura del modello, è stato inserito nelle premesse dello stesso che qui si intendono integralmente richiamate.

La comunicazione e la formazione relativa al modello organizzativo

In quanto documento aziendale, il Modello Organizzativo è parte integrante del sistema delle norme aziendali. Deve pertanto essere conosciuto e rispettato da parte di tutto il personale dipendente ed oggetto di periodica ed adeguata formazione.

L'erogazione della formazione deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, agli amministratori, ecc., sulla base dell'analisi delle competenze e dei bisogni formativi elaborata dalla Società in accordo con la direzione del personale.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è obbligatoria per tutti i destinatari ed è gestita Direttore Generale, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza che si adopera affinché i programmi di formazione siano erogati tempestivamente.

La Società garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, l'eventualità della valutazione del livello di apprendimento e la valutazione del loro livello di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti.

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici e/o dispense e i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, è operata da esperti nella disciplina dettata dal Decreto.

II REGIME SANZIONATORIO DEL MODELLO

Inoltre, il Modello Organizzativo:

- recepisce tali principi e considera il rispetto di leggi e regolamenti vigenti un principio imprescindibile dell'operato della Società;
- presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico formando con esso un corpus di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata sull'etica e sulla trasparenza aziendale.

Il Codice di Etico della Società, che qui si intende integralmente richiamato, costituisce il fondamento essenziale del Modello e le disposizioni contenute nel Modello si integrano con quanto in esso previsto.

Il Modello Organizzativo costituisce parte integrante delle norme disciplinari che regolano il rapporto di lavoro a qualsiasi titolo prestato a favore di Jtaca. I comportamenti commessi in violazione o elusione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello Organizzativo ovvero in ostacolo al suo funzionamento sono definiti come illeciti disciplinari e punibili pertanto con le sanzioni previste dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive. Ciò in quanto l'effettività del modello è legata anche all'adeguatezza del Sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni (cfr. Sistema sanzionatorio nella parte speciale del Modello).

L'applicazione di tali sanzioni è indipendente da una eventuale applicazione di sanzioni penali a carico dei soggetti attivi dei reati. Le regole di condotta imposte dal Modello Organizzativo, infatti, sono assunte da Jtaca in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito in cui eventuali condotte devianti possano concretizzarsi.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del Modello.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto contro cui si sta procedendo. Dopo le opportune valutazioni, l'Organismo di Vigilanza informerà il titolare del potere disciplinare che darà il via all'iter procedurale al fine delle contestazioni e dell'ipotetica applicazione delle sanzioni. Le sanzioni sono adottate dagli organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo Statuto o da regolamenti interni alla Società.

Costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

L'applicazione del sistema sanzionatorio può essere oggetto di richieste di informazioni e di verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza al fine di valutarne la congruità riferendo, eventualmente, all'Amministratore Unico.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta ed inosservanza delle disposizioni aziendali è indipendente dal giudizio penale e dal suo esito, in quanto tali normative sono assunte dall'azienda in piena autonomia a prescindere dal carattere di illecito penale che la condotta possa configurare.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla eventuale reiterazione della stessa; della recidività si terrà altresì conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva.

Una non corretta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal modello potrà costituire esimente soltanto nei casi di comportamenti di buona fede in cui i vincoli posti dal modello dovessero eccedere i limiti di approfondimento richiesti ad una persona di buona diligenza.

Illeciti tentati

Sono, altresì, sanzionati i comportamenti o le omissioni diretti in modo non equivoco a violare le regole di condotta imposte dal Modello e dal Codice Etico nonché, in generale, i Protocolli interni che integrano il Modello, anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

ADOZIONE DEL MODELLO - RUOLI - RESPONSABILITÀ

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione dell'Amministratore unico che approva, mediante apposita delibera, il Modello

Il modello è stato redatto, con il coinvolgimento delle strutture e del personale interessato dalle attività dalla Direzione Generale.

Il contenuto del presente documento è proprietà di Jtaca Srl.

AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Considerato che il Modello costituisce "atto di emanazione dell'organo dirigente", la competenza in merito alle successive modificazioni ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso è prerogativa dell'Amministratore Unico di Jtaca. L'Amministratore Unico decide in merito alle modifiche di carattere sostanziale proposte dall'Organismo Di Vigilanza.

Fra le modifiche s'includono:

- l'inserimento, integrazione e/o soppressione di Parti Speciali;
- l'inserimento, integrazione e/o soppressione di alcune Parti del Modello;
- la modifica delle responsabilità e delle attività dell'Organismo di Vigilanza;
- l'aggiornamento del Modello a seguito di qualsivoglia evento o circostanza che abbia un impatto significativo sull'assetto organizzativo e aziendale della Società;
- l'aggiornamento dei meccanismi generali di delega e controllo previsti nel presente Modello;
- l'inserimento di nuove fattispecie tra i reati presupposto contemplati dal Decreto;

- il consolidamento di orientamenti interpretativi giurisprudenziali o dottrinali, in base ai quali sia consigliabile integrare o modificare una o più previsioni/sezioni del Modello.

L'Amministratore Unico viene dotato delle seguenti deleghe operative in merito al Modello:

- aggiunta di aree a rischio nelle Parti Speciali e definizione dei relativi interventi operativi;
- modifiche delle tabelle di valutazione dei rischi;
- modifiche non sostanziali del Modello, quali modifica di denominazione di aree, funzioni, etc.;
- modifiche organizzative che non impattino sui principi di fondo del controllo, quali accorpamenti di uffici, di procedure, di processi, etc.

In ogni caso, il presente Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato dall'Amministratore Unico di Jtaca, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza in forma scritta, quando:

- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati ovvero;
- siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Tutte le modifiche, integrazioni od aggiornamenti del Modello devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza.